

IL DIRITTO RELATIVO ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE

**388. Regio decreto 8 luglio 1938 n. 1415. Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralità.**

*Questo decreto è stato pubblicato in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Istituto poligrafico dello Stato, Roma, 1938, n. 1415, ed in GU 15 settembre 1938 supplemento ordinario n. 211. È entrato in vigore il 30 settembre 1938. L'inizio dello stato di guerra è stato fissato alle ore 24 del 10 giugno 1940 dal regio decreto 10 giugno 1940 n. 566.*

Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia  
Visto l'art. 3, numero 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 2 maggio 1938, n. 375. che delega al Governo del Re la facoltà di emanare norme sulla condotta della guerra e sullo stato di neutralità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, primo Ministro, Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, per l'Africa Italiana, per la guerra, per la marina, e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

**1.** Sono approvati gli uniti testi della legge di guerra (allegato A) e della legge di neutralità (allegato B), visti, d'ordine Nostro, dal Duce primo Ministro segretario di Stato.

**2.** L'applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra è ordinata con decreto reale, quando lo Stato italiano è in guerra con un altro Stato.

L'applicazione della legge di guerra può essere limitata a uno o più territori determinati.

**3.** L'applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra può essere ordinata nei modi e con gli effetti indicati nell'articolo precedente, se è ritenuto necessario nell'interesse dello Stato, ancorché lo Stato italiano non sia in guerra con un altro Stato.

Con il decreto reale, con il quale è ordinata l'applicazione della legge di guerra a sensi del comma precedente, o con altro successivo, sono stabilite le norme di attuazione di detta legge, in rapporto alle particolari circostanze di fatto, che hanno determinato l'emanazione del decreto stesso.

**4.** Qualora un pericolo esterno, grave e imminente minacci una parte del territorio del Regno, delle colonie o dei possedimenti italiani, l'autorità cui spetta il comando di tutte le forze armate, dislocate nella parte medesima, può ordinare che in essa sia applicata la legge di guerra, in tutto o in parte.

La stessa facoltà compete all'autorità cui spetta il comando di tutte le forze armate dislocate in una colonia o possedimento italiano, qualora un pericolo esterno, grave e imminente, minacci l'una o l'altro o parte di essi.

Il provvedimento che ordina l'applicazione della legge di guerra a norma dei commi precedenti, è pubblicato mediante notificazione alla popolazione nei modi in esso stabiliti.

Qualora sia stata ordinata l'applicazione della legge di guerra, in tutto o in parte, a norma del primo e del secondo comma, l'autorità in essi indicata assume, nel territorio minacciato, anche i poteri civili, se non è già investita, e ha facoltà di emanare bandi, che hanno valore di legge.

**5.** I provvedimenti e le misure, che secondo la legge di guerra spettano, per il Regno, al Ministro per l'interno, sono adottati per le colonie dal Ministro per A.O.I., e per i possedimenti italiani da quello per gli affari esteri.

Il provvedimento che, a norma di alcuno degli art. 2, 3 e 4, ordina l'applicazione della legge di guerra nelle colonie o nei possedimenti italiani, determina le autorità competenti ad adottare, per detti territori, gli altri provvedimenti e misure preveduti dalla legge stessa.

**6.** L'applicazione della legge di guerra, ordinata a norma degli articoli precedenti, si estende di diritto al territorio occupato dalle forze armate dello Stato, salvo

che il provvedimento che ordina l'applicazione disponga altrimenti.

**7.** In quanto le violazioni delle disposizioni della legge di guerra costituiscano reati diversi da quelli preveduti dagli art. 337 a 358 della legge stessa, l'emanazione dei provvedimenti contemplati negli art. 2 e 4, di questo decreto, salvo che detti provvedimenti dispongano altrimenti, e ancorché non sia dichiarato lo stato di guerra, importa l'applicazione, per le violazioni stesse, ovunque commesse, delle disposizioni della legge penale militare o di altra legge penale, che le prevede per il tempo di guerra.

**8.** La cessazione totale o parziale, dell'applicazione della legge di guerra è ordinata con decreto reale.

Nel caso preveduto dall'art. 4 la cessazione può essere ordinata anche dall'autorità ivi indicata, con provvedimento pubblicato mediante notificazione alla popolazione nei modi in esso stabiliti.

**9.** La legge di neutralità si applica nel caso di una guerra nella quale lo Stato italiano sia neutrale.

Fuori del caso preveduto dal comma precedente, l'applicazione, in tutto o in parte, della legge di neutralità può essere ordinata, quando particolari situazioni internazionali lo richiedano.

L'applicazione della legge di neutralità e la cessazione della sua applicazione sono ordinate con decreto reale.

**10.** I decreti reali preveduti dagli articoli precedenti sono emanati su proposta del Duce, sentito il Consiglio dei Ministri, di concerto, qualora essi debbano avere effetto nulle colonie o nei possedimenti italiani, con il Ministro per l'A.O.I. e con quello per gli affari esteri.

I decreti stessi e i provvedimenti indicati nell'art. 4 e nel secondo comma dell'art. 8 sono obbligatori dal momento della loro pubblicazione, salvo che in essi sia diversamente stabilito.

**11.** Il governo del Re è autorizzato a emanare:

1. le norme concernenti le requisizioni dei beni immobili e mobili, dello invensioni, dei servizi individuali o collettivi e le sanzioni penali per le infrazioni delle norme stesse;

2. le norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede;

3. i provvedimenti delle leggi di guerra e di neutralità, che riterrà necessario predisporre.

**12.** È abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute in questo decreto o negli allegati A e B, o con esse incompatibile.

## LEGGE DI GUERRA

### TITOLO V

DEL TRATTAMENTO DELLE PERSONE DI NAZIONALITÀ NEMICA E DEI BENI NEMICI, E DEI RAPPORTI ECONOMICI CON IL NEMICO

#### CAPO I

DEL TRATTAMENTO DELLE PERSONE DI NAZIONALITÀ NEMICA NEL TERRITORIO DELLO STATO

**280.** *Capacità giuridica delle persone di nazionalità nemica.* – Le persone di nazionalità nemica conservano la piena capacità civile o il libero esercizio dei loro diritti, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Esse conservano la capacità processuale attiva e passiva.

Qualora una persona di nazionalità nemica sia convenuta in giudizio davanti a un'autorità giurisdizionale, questa, se ritiene che essa non possa provvedere convenientemente alla propria difesa, nomina una persona che la rappresenti in giudizio.

#### CAPO II

DEL TRATTAMENTO DEL BENI NEMICI NEL TERRITORIO DELLO STATO

#### SEZIONE I

DEI BENI APPARTENENTI ALLO STATO NEMICO O A PERSONE DI NAZIONALITÀ NEMICA

**292.** *Beni dello Stato nemico soggetti a confisca.* – Sono soggetti a confisca le armi le munizioni, i viveri e ogni altro oggetto appartenente allo Stato nemico, quando siano direttamente utilizzabili per fini bellici.

**293.** *Beni, dello Stato nemico, dei quali può essere ordinata la confisca.* – Fuori da casi preveduti dall'articolo precedente e salvo che la legge stabilisca altrimenti, può essere disposto con decreto reale, emanato su proposta del Ministro delle finanze, di

concerto con gli altri Ministri interessati, che siano soggetti a confisca il denaro, i valori, i titoli e ogni altro oggetto appartenente allo Stato nemico.

**294. Requisizione dei beni nemici.** – I beni appartenenti a persone di nazionalità nemica possono essere requisiti contro compenso, nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

**295. Sequestro dei beni nemici.** – I beni appartenenti allo Stato nemico, che non siano soggetti a confisca a norma degli art. 292 e 293, e i beni appartenenti a persone di nazionalità nemica possono essere sottoposti a sequestro.

Il sequestro preveduto dal comma precedente può essere ordinato anche a persone di nazionalità nemica, ancorché figurino appartenenti a persone di diversa nazionalità.

**309. Denuncia dei debiti privati verso persone di nazionalità nemica.** – I privati debitori di persone di nazionalità nemica, o che detengano beni appartenenti a persone di nazionalità nemica, devono presentare al prefetto denuncia scritta, dalla quale risultino il nome del creditore o del proprietario, l'importo dei debiti, la natura e l'ammontare dei titoli e la sommaria descrizione dei beni.

La denuncia deve essere fatta entro trenta giorni dalla data di applicazione di questa legge, e per le obbligazioni sopravvenute, entro giorni dalla data in cui siano sorte o siano divenute liquide.

**310. Comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, dei crediti di persone di nazionalità nemiche.** – Le amministrazioni dello Stato, e gli enti pubblici che siano debitori di persone di nazionalità nemica, e qualunque autorità che comunque debba disporre a favore di queste il pagamento di somme o la consegna di beni, devono darne immediata comunicazione scritta al prefetto.

**311. Sospensione dei pagamenti.** – Fino a quando non sia fatta la denuncia o la comunicazione preveduta dagli articoli 309 e 310, e durante il termine di trenta giorni dalla data di denuncia e della comunicazione stessa, è vietato procedere a qualsiasi pagamento o consegna di beni agli aventi diritto di nazionalità nemica.

Se, trascorso detto termine, l'autorità non ha disposto il sequestro dei beni, può senz'altro ordinarsi la consegna o effettuarsi il pagamento, salvi in ogni caso i divieti stabiliti dagli articoli 326, 327 e 328.

**312. Nullità del trasferimento di beni nemici.** – È nullo qualsiasi atto, concluso anteriormente alla data di applicazione di questa legge, che abbia per effetto il trasferimento di beni esistenti nel territorio dello Stato, i quali appartengono a persona di nazionalità nemica, ovvero la costituzione sui beni stessi di diritti reali. Questa disposizione non si applica per gli atti compiuti dal sequestratario, né per i trasferimenti a causa di morte né per quelli effettuati per ordine dell'autorità.

Con decreto reale, può disporsi che siano dichiarati nulli gli atti previsti dal comma precedente, compiuti entro il periodo di tempo anteriore alla data di applicazione di questa legge, che sia stabilito dal decreto stesso.

**313. Sospensione della protezione delle privative industriali.** – Sono sospesi, durante l'applicazione di questa legge, il rilascio a favore di persone di nazionalità nemica, di attestati di privative industriali e la registrazione di modelli o disegni di fabbrica e di trasferimenti di privative o di marchi.

### CAPO III

#### DEI RAPPORTI ECONOMICI CON LO STATO NEMICO E CON LE PERSONE DI NAZIONALITÀ NEMICA

**324. Divieto di commercio con il nemico.** – A chiunque si trovi sul territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue forze armate, e alle persone di nazionalità italiana, che si trovino fuori del territorio nemico e di quello occupato dalle forze armate nemiche, è vietata ogni attività considerata come commerciale dalla legge italiana:

1. con chiunque si trovi nel territorio nemico o in quello occupato dalle forze armate nemiche;

2. con le persone di nazionalità nemica, che si trovino in territorio neutrale.

**325. Divieto di commercio con persone sospette: lista nera.** – Il divieto indicato nell'articolo precedente si estende al commercio con persone diverse da quelle contemplate nei numeri 1 e 2 dell'articolo stesso le quali siano iscritte in una lista da approvarsi con decreto del Duce e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Contro il provvedimento preveduto dal comma precedente non è ammesso ricorso, né in sede amministrativa, né in sede giurisdizionale.

**326. Divieto d'importazione, di transito e di esportazione di merci nemiche, o destinate a persone con le quali è proibito il commercio.** – Nel territorio dello Stato e in quello occupato dalle sue forze armate, sono vietati:

1. l'importazione e il transito di ogni merce di origine o di produzione nemica, qualunque ne sia la provenienza;

2. il transito e l'esportazione di ogni merce destinata allo Stato nemico o alle persone di nazionalità nemica o a quelle iscritte nella lista preveduta dall'articolo precedente.

**327. Divieto di rimessa all'estero di denaro o valori a favore di persone di nazionalità nemica.** – Salva la disposizione dell'art. 331, è vietato a chiunque si trovi nel territorio dello Stato, o in quello occupato dalle sue forze armate, la rimessa, fuori dei territori stessi, di denaro, di titoli pubblici o di credito, di cedole o di altri valori a favore dello Stato nemico o di persone di nazionalità nemica, ovvero di persone residenti in territorio nemico o in quello occupato dalle forze armate nemiche.

**328. Divieto di pagamenti a favore di persone di nazionalità nemica.** – Salva la disposizione dell'art. 331, è vietato alle persone di nazionalità italiana, le quali siano debtrici a qualunque titolo, verso persone di nazionalità nemica che si trovino fuori del territorio dello Stato o di quello occupato dalle sue forze armate, ogni modo di pagamento o comunque di adempimento delle obbligazioni, diverso da quello preveduto dall'articolo seguente.

Il divieto stabilito dal comma precedente non si applica alle persone di nazionalità italiana, che si trovino in territorio nemico o in quello occupato dalle forze armate nemiche.

**329. Deposito di somme o valori dovuti a persone di nazionalità nemica.** – Le persone di nazionalità italiana, e chiunque si trovi nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue forze armate, sono liberati dalle loro obbligazioni, le quali importino prestazioni in denaro, titoli o valori verso persone di nazionalità nemica, che si trovino fuori del territorio dello Stato o di quello occupato dalle sue forze armate, qualora versino o consegnino all'istituto indicato nell'art. 299 quanto è da loro dovuto.

In ogni caso, gli interessi di mora decorrono fino al giorno della liberazione.

**331. Deroga al divieto di pagamento.** – Con decreto del Duce, di concerto con il Ministero delle finanze, possono essere emanate disposizioni per autorizzare i pagamenti necessari per mantenere in vigore nel territorio nemico o in quello occupato dalle forze armate nemiche, o nei confronti di persone di nazionalità nemica, le patenti, i modelli e i marchi di fabbrica, i contratti di assicurazione e riassicurazione e ogni altro diritto.

**332. Contratti nulli.** – I contratti conclusi posteriormente al provvedimento, che ordina l'applicazione delle disposizioni di questo capo, sono nulli, in quanto contravvengono al divieto stabilito dagli artt. 321 e 323 o in quanto la loro esecuzione importi il compimento di atti vietati dagli articoli precedenti.

**333. Risoluzione di contratti.** – Con decreto del Duce possono essere emanate disposizioni per la risoluzione dei contratti conclusi anteriormente al provvedimento, che ordina l'applicazione delle disposizioni di questo capo, in quanto la loro esecuzione importi il compimento, dopo il provvedimento stesso, di atti vietati dagli articoli precedenti.

Con decreto del Duce, può essere disposta la risoluzione di altri contratti conclusi da persone di nazionalità italiana, nei quali siano parte, o comunque abbiano interessi predominanti, lo Stato nemico o persone di nazionalità nemica, qualora da detti contratti possa derivare danno agli interessi dello Stato.

**334. Criteri per il giudizio sugli effetti dei contratti risolti o mantenuti.** – Sugli effetti della risoluzione dei contratti, disposta a norma dell'articolo precedente, e sugli effetti dei contratti indicati nel primo comma dell'articolo stesso e dei quali non sia stata disposta la risoluzione, il giudice decide in base ai principi di equità

(omissis)